

# COVID-19

**Legge 24 aprile 2020, n. 27  
(conversione in Legge del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18)**

## **Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese**

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (primo Decreto-Legge), recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché la proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, è stato convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito Legge (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 29 aprile 2020, S.O. n. 16).

Di seguito evidenziamo le modifiche apportate in sede di conversione in Legge del primo Decreto-Legge.

## **RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (articolo 60)**

Tale articolo non ha subito modifiche in sede di conversione in Legge.

## **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (articolo 61)**

L'articolo è stato completamente riscritto in sede di conversione in Legge. Di seguito le nuove disposizioni.

## **PROROGHE PER SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI**

### **CHI**

- ◆ imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- ◆ federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- ◆ soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
- ◆ soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- ◆ soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- ◆ soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- ◆ soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- ◆ soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- ◆ soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- ◆ aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- ◆ soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- ◆ soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- ◆ soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
- ◆ soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

- ◆ soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  - ◆ soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  - ◆ esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
  - ◆ ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (iscritte negli appositi registri) che esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale, come ad esempio:
    - interventi e servizi sociali;
    - interventi e prestazioni sanitarie;
    - prestazioni socio-sanitarie.
- (rif. articolo 5, comma 1, Decreto Legislativo n. 117/2017)

## COSA

Sospensione di:

- ◆ versamenti delle ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati (articoli 23, 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), effettuate dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- ◆ adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

nonché dei:

- ◆ versamenti relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 (rif. articolo 61, comma 1, della Legge).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

### NOTA BENE

**Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto di imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020 (si vedano le nostre precedenti comunicazioni).**

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati nell'Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020 (si vedano le nostre precedenti comunicazioni).

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

## **SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (articolo 62)**

### **PROROGHE PER SOGGETTI DI MINORE DIMENSIONE**

#### **NOTA BENE**

**Disposizione applicabile per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020.**

In sede di conversione in Legge è stato previsto che la **sospensione dei versamenti dell'Imposta sul Valore aggiunto** (si confrontino le nostre precedenti comunicazioni) si applica, **a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, anche ai soggetti** esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella **Provincia di Brescia**.

### **CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (Articolo 64)**

L'articolo non è stato modificato in sede di conversione in Legge.

### **CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (Articolo 65)**

In sede di conversione in Legge è stato previsto che il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui Redditi e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61<sup>1</sup> e 109, comma 5<sup>2</sup>, del TUIR.

### **INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (Articolo 66)**

In sede di conversione in Legge sono stati confermati gli incentivi fiscali (si confrontino le nostre precedenti comunicazioni) previsti per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 **anche nel caso di erogazioni effettuate anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti**<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> La norma disciplina la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRPEF.

<sup>2</sup> La norma disciplina la deducibilità delle spese e dei componenti negativi di reddito, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale.

<sup>3</sup> Cfr. la Risoluzione Ministeriale del 27 aprile 2020, n. 21/E, commentata in una nostra precedente comunicazione.

## **SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI**

### **(Articolo 67)**

In sede di conversione in Legge è stato previsto che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica - anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 212/2000 - l'articolo 12, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

È stato di fatto eliminato il riferimento al comma 2 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 che prevede la proroga di due anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadevano entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione.

Di fatto i termini per l'accertamento dell'anno 2015 tornano a scadere ordinariamente al 31 dicembre 2020.

### **ATTENZIONE**

Il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo del 24 settembre 2015, n. 159 prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

Il comma 3 dispone che l'Agente della Riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.

## **SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

### **(Articolo 68)**

In sede di conversione in Legge è stato previsto che nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, (si vedano le nostre precedenti comunicazioni) e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni dei termini di versamento decorrono dalla data del 21 febbraio 2020.

**Per ulteriori approfondimenti:**

**Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi**

◆ **Dott. Luca Occhetta:** [luca.occhetta@studiopirola.com](mailto:luca.occhetta@studiopirola.com)